



Città di Pescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 133 DEL 16-12-2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** e questo giorno **SEDICI** del mese di **DICEMBRE**, alle ore **16:17** in Pescia, nella sala consiliare, in sessione **ordinaria**, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

Sono presenti ed assenti i signori:

	<u>presenti</u>	<u>assenti</u>		<u>presenti</u>	<u>assenti</u>
1. FRANCHI RICCARDO	X		10. CIOMEI GIANLUCA		X
2. PETRALLI PAOLO	X		11. LEGGIO MATTEO CARLO	X	
3. BERTINI SIMONE	X		12. BRIZZI VITTORIANO	X	
4. PEZZI ELISABETTA	X		13. GIURLANI ORESTE		X
5. MIGLIARINI VALERIA	X		14. VASSALLO CELESTE		X
6. SUVERATO FRANCESCO	X		15. GLIORI ANNALENA	X	
7. SPELLETTI ALESSIO	X		16. MELOSI GIACOMO		X
8. DI VITA MAURIZIO	X		17. MANDARA GIANCARLO	X	
9. FILIZOLA VINCENZO	X				

Totale presenti 13 - Totale assenti 4

Sono altresì presenti gli Assessori esterni **Maurizio Aversa, Alina Nicoleta Coraci, Vittorio De Cristofaro, Cristiana Inglese e Luca Tridente**.

Presiede il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAURIZIO DI VITA** e partecipa il **SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa ANTONELLA TROMBETTA** che cura la redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

IL PROPONENTE: ASSESSORE DE CRISTOFARO VITTORIO

IL DIRIGENTE: Dott.ssa PETRI ANNA MARIA

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025.

Il Presidente introduce il punto n. 13 all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore De Cristofaro.
L'Assessore De Cristofaro relaziona al riguardo.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Mandara.

Il Consigliere Mandara dice che essendo al massimo, l'aliquota non si può aumentare, ma solo diminuire. Dichiara voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sotto riportata proposta dell'Assessore De Cristofaro Vittorio:

“VISTI i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1, lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, il quale prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RICHIAMATA la deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotta dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022, secondo cui “a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata entro il 28 ottobre dell'anno di imposta, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”.

VISTI inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, i quali prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

RICHIAMATI altresì:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha individuato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote IMU di cui ai commi da 748 a 755 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- l'art. 6 ter, comma 1, del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, pubblicato nella G.U. n. 219 del 18 Settembre 2024, con il quale è stato riapprovato l'allegato A in sostituzione del precedente di cui al citato DM 7 Luglio 2023;

EVIDENZIATO che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

EVIDENZIATO altresì che il comma 758 della legge n. 160/2019 stabilisce l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli ricadenti nei Comuni compresi nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e che in tale elenco è ricompreso il Comune di Pescia;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione consiliare n.81 del 29/09/2020;

CONSIDERATO che al fine di assicurare il necessario gettito previsto per l'entrata di cui trattasi garantendo la conservazione degli equilibri di bilancio, è opportuno mantenere inalterata anche per l'anno 2025 la pressione fiscale prevista per il 2024 dal prelievo tributario IMU;

RITENUTO pertanto di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul “Portale del federalismo fiscale”:

Tipologia	Aliquote 2025
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0.6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%

Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
<i>Detrazione per abitazione principale</i>	<i>€ 200,00</i>

VISTO l'art. 6, c. 1, del D. Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI sulla presente proposta di Deliberazione i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art 49 del D. Lgs. 267/2000, qui allegati;

DATO ATTO che, con il rilascio dei pareri di cui sopra, ed ai sensi dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

DATO ATTO che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di stabilire, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla Imposta Municipale Propria, per l'anno 2025, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

Tipologia	Aliquote 2025
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0.6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
<i>Detrazione per abitazione principale</i>	<i>€ 200,00</i>

2. di stabilire che la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a

concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

4. di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo.

SI PROPONE DI DELIBERARE INOLTRE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.”

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Con il seguente esito della votazione, espresso in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri in carica 17

Consiglieri presenti 13

Consiglieri assenti 4 (Ciomei, Giurlani, Vassallo, Melosi)

Consiglieri votanti 13

VOTI FAVOREVOLI 10

VOTI CONTRARI 3 (Brizzi, Giori, Mandara)

ASTENUTI 0

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione, avente ad oggetto: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA

Con ulteriore votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri in carica 17

Consiglieri presenti 13

Consiglieri assenti 4 (Ciomei, Giurlani, Vassallo, Melosi)

Consiglieri votanti 10

VOTI FAVOREVOLI 10

VOTI CONTRARI 0

ASTENUTI 3 (Brizzi, Giori, Mandara)

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA

Si informa che l'intera discussione è consultabile nello streaming della seduta consiliare del 16 Dicembre 2024 alla seguente pagina del sito istituzionale:

<http://www.comune.pescia.pt.it/streaming-CC>

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MAURIZIO DI VITA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa ANTONELLA TROMBETTA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2025**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del provvedimento sopra riportato ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis, c. 1°, del DLgs n. 267 del 18/08/2000 per quanto concerne la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione dell'atto si esprime:

PARERE Favorevole

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia, 13-12-2024

IL RESPONSABILE

ANNA MARIA PETRI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2025**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art.147 bis, c. 1°, del DL.gs. n. 267 del 18/08/2000 per quanto concerne la regolarità contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto si esprime:

PARERE Favorevole

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia, 13-12-2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 133 del 16-12-2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025
--

Si certifica che il presente atto è affisso all'albo pretorio in data 21-12-2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.	
---	--

21-12-2024	L'incaricato alla pubblicazione
	MONICA PAGNI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Città di Pescia

COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART.134 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 133 del 16-12-2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025
--

Si certifica l'esecutività della dell'atto di cui all'oggetto, a partire dalla data del 21-12-2024 ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000:

☐ Perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3).
--

☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
--

21-12-2024	L'Ufficio di Segreteria MONICA PAGNI
------------	---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Prospetto aliquote IMU - Comune di PESCIA

ID Prospetto 3561 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 9/12/2024 alle 11:22:15